

## FAQ – Risposte alle domande più frequenti

### DOMANDA

**Non ho ricevuto alcun accredito automatico del contributo a fondo perduto dei decreti “Ristori” (d.l. n. 137/2020), perché? Come posso fare a verificare perché se c’è stato o no un mandato di pagamento?**

### RISPOSTA

Il motivo del mancato accredito automatico del contributo “Ristori” potrebbe essere dovuto al fatto che:

- a) non è stato effettuato alcun pagamento del contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (d.l. n. 34/2020) per scarto dell’istanza presentata questa estate oppure è avvenuto un pagamento e poi c’è stata una rinuncia o un riversamento della somma percepita;
- b) alla data del 25 ottobre 2020 (come prevede la norma) – il codice ATECO prevalente registrato in Anagrafe Tributaria non rientrava tra quelli previsti dalla norma (al riguardo, si ricorda che il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate);
- c) l’Agenzia delle Entrate ha provato ad effettuare il pagamento ma la banca ha stornato il bonifico (nel caso in cui il conto corrente su cui è stato accreditato il contributo di questa estate è stato cambiato).

Nel primo caso, è possibile verificare l’informazione della situazione del contributo del decreto Rilancio nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, in modo da comprendere il motivo. Se si ritiene di aver diritto al contributo, allora è possibile presentare istanza di autotutela istanza di autotutela via PEC alla Direzione Provinciale territorialmente competente specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza. Se l’istanza viene accolta, oltre al pagamento del contributo “Rilancio”, successivamente sarà erogato anche il contributo “Ristori” se sussistono le condizioni (codice ATECO prevalente ecc.).

Nel secondo caso, se il contribuente ritiene che il codice ATECO prevalente era effettivamente quello previsto dalla norma ma ha dimenticato di dichiarare in passato la variazione di tale codice all’Anagrafe Tributaria, allora può presentare istanza di autotutela

all’Ufficio territorialmente competente specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza.

Nel terzo caso, l’informazione dell’avvenuto pagamento e dello storno da parte della banca è presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. In tal caso, è possibile comunicare un nuovo IBAN per il riaccredito della somma (si rimanda alla Guida operativa per i dettagli).

## DOMANDA

**Non ho ricevuto alcun accredito automatico del contributo a fondo perduto dei decreti “Ristori bis” (d.l. n. 149/2020), perché? Come posso fare a verificare perché se c’è stato o no un mandato di pagamento?**

## RISPOSTA

Il motivo del mancato accredito automatico del contributo “Ristori” potrebbe essere dovuto al fatto che:

a) non è stato effettuato alcun pagamento del contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio” (d.l. n. 34/2020) per scarto dell’istanza presentata questa estate oppure è avvenuto un pagamento e poi c’è stata una rinuncia o un riversamento della somma percepita;

b) alla data del 25 ottobre 2020 (come prevede la norma) – il codice ATECO prevalente registrato in Anagrafe Tributaria non rientrava tra quelli previsti dalla norma (al riguardo, si ricorda che il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’art. 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate);

c) il domicilio fiscale o la sede operativa dell’azienda non era all’interno di una regione “rossa”;

d) l’Agenzia delle Entrate ha provato ad effettuare il pagamento ma la banca ha stornato il bonifico (nel caso in cui il conto corrente su cui è stato accreditato il contributo di questa estate è stato cambiato).

Nel primo caso, è possibile verificare l’informazione della situazione del contributo del decreto Rilancio nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, in modo da comprendere il motivo. Se si ritiene di aver diritto al contributo, allora è possibile presentare istanza di autotutela via PEC alla Direzione Provinciale territorialmente competente specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza. Se l’istanza viene accolta, oltre al pagamento del contributo “Rilancio”, successivamente sarà erogato anche il contributo “Ristori” se sussistono le condizioni (codice ATECO prevalente ecc.).

Nel secondo caso, se il contribuente ritiene che il codice ATECO prevalente era effettivamente quello previsto dalla norma ma ha dimenticato di dichiarare in passato la variazione di tale codice all’Anagrafe Tributaria, allora può presentare istanza di autotutela all’Ufficio territorialmente competente specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza.

Nel terzo caso, è possibile che non sia mai stata dichiarata all’Agenzia delle Entrate la sede secondaria dell’azienda. In tal caso, se – alla data del 25 ottobre 2020 – si possedeva una sede operativa effettivamente ricadente nella regione rossa, è possibile presentare istanza di autotutela all’Ufficio territorialmente competente specificando la motivazione e producendo gli elementi utili all’Ufficio per accogliere l’istanza.

Nel quarto caso, l’informazione dell’avvenuto pagamento e dello storno da parte della banca è presente nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”. In tal caso, è possibile comunicare un nuovo IBAN per il riaccredito della somma (si rimanda alla Guida operativa per i dettagli).